FOGLIO INFORMATIVO

Garanzia a prima richiesta o sussidiaria

Rev. n.03/2020 – Ottobre 2020

INFORMAZIONI SUL CONFIDI FRIULI

Denominazione e forma giuridica: **CONFIDI FRIULI Società Cooperativa Consortile per Azioni**
Sede legale: Via Cappuccini 87/B - 33170 Pordenone – Tel. 0434 522801 Fax: 0434 28378
Sede amministrativa e Direzione Generale: Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD)
Tel: 0432 294736 – 0432 21069 - Fax: 0432 294829 – 0432 26434
Data di costituzione: 15/12/1973
Indirizzo e-mail: info@confidifriuli.it
Indirizzo pec: confidifriuli@legalmail.it
Sito web: www.confidifriuli.it
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Pordenone - Udine: CF 80011290303 R.E.A. 351590
Partita Iva: 02392380305
Numeri di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A158945
Capitale sociale al 31/12/2019 : 27.813.877
Patrimonio netto al 31/12/2019 : 29.337.437

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività del Confidi Friuli consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e Intermediari Finanziari con i quali il Confidi Friuli ha stipulato apposita convenzione e il cui elenco è consultabile dal sito internet del Confidi. A tal fine Confidi Friuli emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

La garanzia prestata da Confidi Friuli si qualifica come un "credito di firma" e può essere a prima richiesta o sussidiaria sulla base degli accordi raggiunti con la banca secondo le convenzioni in vigore. E' prestata per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla Banca o Intermediario Finanziario convenzionati. In termini di singolo rischio, è contemplato un limite massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio parametrato rispetto al volume d'affari generato dall'impresa richiedente e riportato sul sito internet del Confidi.

Nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente la Banca finanziatrice può escutere la garanzia del Confidi Friuli ai sensi della convenzione ed il Confidi Friuli è tenuto a pagare nei tempi e modi ivi disciplinati.
Il Confidi è escutibile esclusivamente dalla Banca. Nel caso in cui la Banca raccolga ulteriori garanzie a supporto dell'operazione, queste garanzie saranno tenute distinte da quella rilasciata dal Confidi con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con il Confidi Friuli sono intrinsecamente connessi alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca ed il Confidi Friuli sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio, il Socio stesso è tenuto a rimborsare il Confidi Friuli quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Costi di iscrizione al Confidi Friuli (solo per clienti che non sono già associati)
Quota di adesione: sottoscrizione e versamento di n. 1 azione del Capitale Sociale per l'importo di euro **250,00 (una tantum)**, l'importo deve essere versato al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio.

La commissione di garanzia

Il costo complessivo della commissione di garanzia è riportato nel Documento di Sintesi. La percentuale della commissione dovuta viene di seguito quantificata nella sua misura massima, tale disposizione è motivata dal fatto che il costo della commissione è legato ad elementi (per esempio il rating) che non possono essere definiti con certezza fino alla conclusione dell'istruttoria.

Il versamento della commissione è condizione necessaria per la validità della garanzia. La commissione non viene in alcun caso restituita, neppure in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita. Il costo della commissione è formato da tre elementi: rimborso spese istruttoria, contributo a copertura delle spese di gestione, contributo a copertura del costo del rischio di credito.

Spese di istruttoria

Le spese di istruttoria corrispondono allo 0,50% dell'importo finanziato banca per ogni linea deliberata con un minimo di 50,00 euro e non tengono conto della durata del finanziamento.

Contributo a copertura delle spese di gestione e del rischio di credito.

Di seguito si riportano le **% massime applicabili** da calcolarsi sull'importo garantito, suddivise in funzione della forma tecnica che il Confidi va a garantire:

Forma tecnica	**% MASSIMA applicabile sull'importo GARANTITO dal Confidi**	
	Spese di gestione	**Costo del rischio di credito**
Conto corrente	2,90%	1,90%
Smobilizzi	2,00%	1,50%
Finanziamenti	1,40%	1,00%
Finanziamenti a favore di aziende aderenti al Consorzio del Prosciutto di San Daniele con pegno su merce	1,00%	0,50%
Fidejussioni	1,30%	1,40%

Il contributo a copertura delle spese di gestione e del costo del rischio di credito tiene conto della durata del finanziamento, in particolare:

- Affidamenti senza piano di ammortamento:

COSTO = IMPORTO GARANTITO * MESI / 12 * % APPLICATA

- Affidamenti con piano di ammortamento:

COSTO = IMPORTO GARANTITO * (MESI + 24) / 36 * % APPLICATA

Il calcolo verrà effettuato su una durata minima pari a 12 mesi.

Penale per il mancato perfezionamento

Nel caso in cui la richiesta di garanzia deliberata dal Confidi non venisse perfezionata a causa di motivi non imputabili al Confidi, quest'ultimo avrà la facoltà di imputare al socio una penale di mancato perfezionamento per un importo pari a 100 euro a copertura delle spese sostenute.

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Si riepilogano di seguito le principali tipologie di operazioni erogate dal Confidi. La tabella posta sotto all'elenco riepiloga le maggiorazioni e le scontistiche applicate alle varie tipologie di operazione rispetto alle percentuali di base, gli sconti relativi al costo del rischio di credito non sono cumulabili tra loro.

Garanzia in fondi propri

E' la garanzia rilasciata dal Confidi che non può essere emessa in regime de minimis (contribuzione pubblica), per esempio perché a favore di ditte operanti in settori esclusi dalla normativa De Minimis o per superamento del plafond De Minimis nel triennio, in questi casi la garanzia rientra nel regime dei Fondi Propri.

Garanzia ordinaria in regime de minimis

E' una garanzia rilasciata a valere su fondi pubblici a favore delle aziende della Regione Friuli Venezia Giulia. Generalmente viene erogata a valere sulle risorse finanziarie rilasciate ai sensi dell'art. 7, comma 35 della legge regionale 01/2007 a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi della Regione Friuli Venezia Giulia.

Garanzia rilasciata con riassicurazione/controgaranzia

Nel caso in cui la garanzia rilasciata venisse controgarantita da parte di altri intermediari finanziari (Fin.Promo.Ter) oppure riassicurata/controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96, Confidi Friuli si accolla il costo della riassicurazione/controgaranzia.

Garanzia Fondi Legge di Stabilità (Mise)

E' una garanzia rilasciata a valere sulla legge 147/2013 (Legge di Stabilità) in regime de minimis esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese. Il costo per il rilascio della garanzia deve obbligatoriamente essere agevolato (vedasi tabella sotto).

Garanzia Fondi Crisi Banche Popolari Venete

E' una garanzia in regime de minimis a valere sulle risorse finanziarie rilasciate ai sensi della legge regionale 14/2016 a favore delle aziende della Regione Friuli Venezia Giulia che hanno subito perdite su azioni/obbligazioni derivanti dalla crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Posso accedervi anche le aziende nelle quali le perdite siano state subite dai soci in veste di azionisti/obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale 3/2020 tali risorse sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19; nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di tali fondi nel regime del quadro temporaneo in materia di aiuti di stato da parte della commissione europea, tali risorse relative alle agevolazioni per garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza da COVID-19 possono essere concesse esclusivamente nel regime de minimis.

Garanzia Fondi Crisi Libica

E' una garanzia in regime de minimis a valere sulle risorse finanziarie rilasciate ai sensi della legge regionale di cui al comma 111 dell' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale 3/2020 tali risorse sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19; nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di tali fondi nel regime del quadro temporaneo in materia di aiuti di stato da parte della commissione europea, tali risorse relative alle agevolazioni per garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza da COVID-19 possono essere concesse esclusivamente nel regime de minimis.

Garanzia Fondi Crisi Emergenza Covid19

E' una garanzia rilasciata ai sensi della legge regionale 3/2020 art. 4 comma 2, al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19; nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di tali fondi nel regime del quadro temporaneo in materia di aiuti di stato da parte della commissione europea, tali risorse possono essere concesse esclusivamente nel regime de minimis.

Garanzia Fondi Ex Por-Fesr 2007-2013

E' una garanzia rilasciata in regime de minimis a valere sulle risorse riassegnate ai sensi della Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e i Confidi come da dpreg n.78/2018.

Garanzia Fondi CCIAA Venezia Giulia

E' una garanzia rilasciata in regime de minimis a valere su fondi camerali della CCIAA Venezia Giulia a favore delle aziende pmi iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Venezia Giulia.

Garanzia rilasciate a favore di Start-Up

Il Confidi considera start-up le aziende recentemente costituite che non possono ancora presentare due bilanci definitivi consecutivi.

Operazioni assistite da garanzia reale fondiaria

Sono le garanzie rilasciate dal Confidi sui finanziamenti concessi dalla Banca ed assistiti da una garanzia reale fondiaria, a titolo di esempio operazioni di mutuo ipotecario.

Aziende aderenti al Consorzio del Prosciutto di San Daniele con pegno merce

Sono garanzie che il Confidi rilascia a favore delle aziende aderenti al Consorzio del Prosciutto di San Daniele sulle quali il Confidi iscrive a proprio favore un pegno merce sui prosciutti.

Tabella maggiorazioni e scontistiche

Tipologia di operazione	Spese di Istruttoria	Spese di gestione	Costo del rischio di credito
Fondi Propri			+10%
Controgaranzia FDG		+10%	-75%
Controgaranzia Finpromoter		+10%	-25%
Fondi Legge Di Stabilità (Mise)		+10%	-100%
Fondi Crisi Banche Popolari Venete			-45%
Fondi Crisi Libica			-45%
Fondi Crisi Emergenza Covid 19			-45%
Fondi Ex Por-Fesr 2007-13			-40%
Fondi CCIAA Venezia Giulia			-45%
Start-up	-15%		
Operazioni assistite da garanzia reale fondiaria			-45%
Aziende aderenti al Consorzio del Prosciutto di San Daniele con pegno su merce	-40%		

Richieste di moratoria/allungamento/sospensione/proroga

In caso di moratoria e di allungamento del contratto verrà applicata una commissione alle condizioni precedentemente indicate calcolata sul debito residuo per la durata del periodo di moratoria richiesto.

Costi per altre tipologie di revisione

In caso di altre tipologie di revisione non ricomprese ai punti precedenti quali a titolo di esempio richieste di accollo di garanzia, proroga del termine di erogazione, ecc. il Confidi si riserva la facoltà di richiedere un rimborso spese istruttoria forfettarie per un importo pari ad euro 50.
In caso di richieste di riduzione di importo garantito rispetto a quanto inizialmente richiesto e presentate dopo che il Confidi ha già deliberato, verrà calcolato il nuovo importo commissionale senza modificare il costo delle spese istruttoria rispetto alla delibera già presa.

Spese varie

Nessun costo è addebitato all'Impresa socia per l'invio di qualsiasi comunicazione periodica cartacea od elettronica.
Nessuna spese è addebitata al socio per informativa precontrattuale.
Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalle banche convenzionate al finanziamento garantito da Confidi Friuli si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascuna banca.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata al massimo entro 30 giorni dal momento in cui Confidi Friuli viene informato dell'estinzione. La commissione non sarà restituita in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

Procedure di Reclamo
Il Cliente, socio e non, può presentare reclamo al Confidi Friuli, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Friuli Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) o via e-mail a info@confidifriuli.it o pec a confidifriuli@legalmail.it". Il Confidi Friuli **deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo**.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario**(ABF)[1]. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi Friuli. Il Confidi Friuli mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF.

Modifica delle condizioni economiche praticate dal Confidi Friuli
Il Confidi Friuli si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.).

LEGENDA

Cliente: il soggetto, socio o non socio, che richiede la garanzia al Confidi.
Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi Friuli.
Debitore principale: è il soggetto (Socio/Cliente) al quale Confidi Friuli garantisce l'adempimento.
Garante: è il Confidi Friuli che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.
Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Banca: Banca, società di leasing, intermediario finanziario**.**
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidi Friuli alcun costo od onere aggiuntivo.

a cura del soggetto incaricato dell'offerta

Nome e Cognome o denominazione del soggetto
che entra in contatto con il cliente _____

Qualifica (da barrare)

☐ dipendente ☐ promotore finanziario ☐ agente in attività finanziaria
☐ altro (specificare)_____

Eventuale n° di iscrizione al relativo albo _____

[1] Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 Agosto 2020 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*